

N. R.G. 12/2025 P.U. SUB 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Sezione terza civile e procedure concorsuali
IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Ester Russo - Presidente
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.
Dott. Marco Molaro - Giudice

nel **procedimento unitario** n. r.g. **12/2025** promosso da:

MARKET.INDUSTRIE S.R.L. (codice fiscale e partita IVA 029740020360, PEC: mar-ket@pec.jucca.it), con sede legale in Modena (MO) - Via Giuseppe Marotta n. 71, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Amministratore Unico), Dott. Federico Zannini (CF ZNNFRC70A14D969U) assistita dagli Avv.ti Mauro Ferrando e Anselmo Sovieni con domicilio eletto presso il secondo Difensore; d'ora in poi: "MARKET";

vista l'istanza ex art. 40 e 84 CCII avanzata dalla ricorrente, volta alla omologa di un concordato preventivo; letto il parere del Commissario giudiziale;

letti gli atti della intera procedura;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO

PREVENTIVO IN CONTINUITA' AZIENDALE

(ART. 48 e 112 CCII)

Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che:

"al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed espone in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.

È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la

motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.

Svolgimento della procedura.

Premesso quanto sopra, si ripercorrono gli snodi salienti della procedura, con la scansione temporale degli eventi, utile a comprendere lo stato della procedura:

- 20.1.2025 ricorso *ex art.* 44;
- 24.1.2025, concessione termine *ex art.* 44 sino al 21.3.2025 e nomina del CG, termine poi prorogato al 20.5.2025;
- 23.4.2025 aggiudicazione in esito alla vendita competitiva degli *asset* connessi al marchio Grifoni;
- 20.5.2025, deposito della domanda, contenente proposta, piano e attestazione, volta alla omologa di concordato preventivo;
- 10.6.2025, deposito del parere del CG;
- 26.6.2025 aggiudicazione in esito alla vendita competitiva degli *asset* aziendali, del marchio Jucca e delle rimanenze.
- 26.6.2025 apertura del concordato preventivo;
- 09.9.2025 deposito della relazione *ex art.* 105 CCII;
- 21.10.2025 esaurimento operazioni di voto;
- 15.1.2026 udienza di omologazione del PRO.

Si sottolinea sin da ora che:

- alcuno dei creditori ha espresso voto contrario;
- le classi hanno tutte votato favorevolmente;
- alcuno dei creditori si è opposto alla omologazione;
- il Commissario ha dato parere favorevole alla omologazione.

Presupposti formali.

Dal punto di vista formale, non è dato rinvenire ostacoli alla omologazione del concordato preventivo.

La debitrice è pacificamente impresa non minore, che svolge attività commerciale e che versa in stato di insolvenza.

Le attestazioni sono presenti.

La procedura ha avuto svolgimento regolare e non vi sono state opposizioni.

La proposta in sintesi.

Si fa rimando alle pagine 8-9 del parere reso dal Commissario per l'omologa, come di seguito sintetizzata:

- pagamento integrale dei debiti concernenti la prestazione dei servizi professionali funzionali all'accesso al Concordato Preventivo;
- pagamento integrale dei creditori prededucibili e delle spese di procedura, entro 30 giorni dall'omologazione;
- pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100%, per capitale ed interessi maturati alla data del deposito della domanda di ammissione al Concordato oltre agli interessi fino al saldo, entro il termine massimo di 180

giorni dall'omologazione del concordato ovvero entro 30 giorni, nel caso di creditori titolari di crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis n.1 c.c.;

- pagamento dei crediti chirografari tramite la formazione di quattro classi soddisfatte rispettivamente nelle percentuali del 27,30%, 26,50% e 15%, in base alle classi siccome formate;

con la precisazione che, ancora a monte, dovranno essere sostenute le spese in prededuzione e i costi di esecuzione del piano, attività demandata al Liquidatore sociale.

La fattibilità del piano.

Il piano è sicuramente fattibile, come appurato dal Commissario, atteso che le operazioni di cessione dei marchi, della azienda e delle rimanenze si sono sostanzialmente già completate (salvo l'incameramento totale del prezzo).

Ciò ha consentito di acquisire liquidità, ad oggi (data del parere ex art. 48, comma 2) per oltre € 6,1Mln.

La convenienza della proposta.

Non vi è luogo a pronunciarsi su tale aspetto, in difetto di opposizione dei creditori, che, anzi, hanno plebiscitariamente approvato il concordato, con ciò evidentemente recependo le (condivisibili) considerazioni della società e del Commissario in relazione al calcolo del (minore) valore di liquidazione nell'ambito dello scenario ipotetico della liquidazione giudiziale, oltre che in relazione ai tempi, evidentemente più contenuti, di soddisfazione nel concordato.

Dispositivo.

Alla luce di tutto quanto esposto, può dunque omologarsi il concordato, come al dispositivo.

Si applicano d'ora in poi, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla sezione VI del capo III del titolo IV del CCII.

La procedura viene dichiarata chiusa ex art.113.

Le misure protettive sono recentemente scadute (20.1.2026) per decorso dell'art. 8; opera in ogni caso *pro futuro* l'art. 117.

Il Commissario è investito dei poteri di cui agli artt. 118-120.

Tutto ciò premesso,

PQM

Visto l'art. 48 CCII;

omologa il concordato preventivo di **MARKET.INDUSTRIE S.R.L.** (codice fiscale e partita IVA 029740020360, PEC: mar-ket@pec.jucca.it), con sede legale in Modena (MO) - Via Giuseppe Marotta n. 71, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Amministratore Unico), Dott. Federico Zannini (CF ZNNFRC70A14D969U);

conferma il dott. Carlo Bianconi quale Giudice delegato alla procedura;

conferma la dott.ssa Luisa Barbieri, ODCEC Modena, quale Commissario giudiziale;

demanda al Commissario i compiti di cui agli artt. 118-120 CCII disponendo che ad ogni rapporto riepilogativo venga depositato in visione il presente decreto o comunque riproposta la descrizione dei tratti salienti della proposta e del piano;

dispone che la debitrice: i) proceda sotto la vigilanza del Commissario a dare esecuzione al piano; ii) informi il predetto e, suo tramite, il GD dell'andamento della esecuzione dello stesso e della proposta; iii) provveda a dare esecuzione ai pagamenti dei creditori concorsuali previa redazione di progetti di ripartizione da comunicare al Commissario e, in difetto di rilievi, ai creditori; iv) provveda a documentare al Commissario i pagamenti; v) riferisca al Commissario ogni aspetto di rilievo ed ogni circostanza sopravvenuta a fini di giustizia;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione:

- al C. G.
- a parte ricorrente

e per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 5, CCII.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 22.1.2026

Il Giudice estensore

Dott. Carlo Bianconi

Il Presidente

Dott.ssa Ester Russo